

Sent. N. 1089/16
R.G. N. 1356/16
Cron. N.
Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Gregorio Scuto Giudice di Pace di Catania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1356/2016 R.G. promossa da:

Bonanno Caterina nata a Catania il 15/2/1964, c.f. BNN CRN 64B55C351D, ivi residente in Via S. Catania, 2 ed elettivamente domiciliato in Via Fondaco, 20 presso lo studio dell'avv. Patrizia Maria Agrippina Simili c.f. SML PRZ 71E67 Z133F, che la rappresenta e difende

- attrice

CONTRO

Allianz S.p.A., in persona del legale rappresentante, corrente in Trieste, Largo Ugo Imeri, 1, P. Iva n. 05032630963, elettivamente domiciliata in Catania, Via Oliveto Scammacca, 25/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Longo, c.f. LNG GPP 46H01 C351Y, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Armando Longo, c.f. LNG RND 75L22 C351P

- convenuta

E

Santonocito Agata

- convenuta contumace

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18-25/12/2013, Bonanno Caterina premettendo che: in data 6/4/2015, alle ore 16,20 circa, mentre si trovava, quale trasportata, a bordo dell'auto Fiat Punto tg. BT-155-XZ (assicurata Allianz) di sua proprietà, condotta da Vinciguerra Vincenzo, nella quale erano trasportati anche Vinciguerra Rosario ed il minore Di Mauro Antonino, giunti all'intersezione tra la via Aurora e la via Palermo, in Catania, venivano violentemente tamponati dalla Renault Clio tg. EG-800-ME (assicurata UnipolSai) di proprietà di Santonocito Agata, proveniente da tergo; l'urto si verificava tra la parte posteriore dell'auto di parte attrice e la parte anteriore del mezzo di parte convenuta; la Fiat Punto subiva danni ed i suoi occupanti riportavano lesioni; ritenuta la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente della Renault, l'Allianz Ass.ni, messa in mora con racc. A/R n.14487862361-6 del 10/4/2015, risarciva interamente i danni fisici, mentre per il danno materiale inviava solamente la somma di € 212,00 non comprensiva di onorari accettata in acconto, come comunicato con racc. A/r n. 14581503721-4 del 5/6/2015, essendo stato il danno accertato ed accettato dalle parti in € 712,00. Citava, pertanto la Compagnia e Santonocito Agata innanzi al Giudice di Pace per sentire dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio targata EG-800-ME, e condannare la Compagnia al pagamento della somma residua di € 500,00 e delle spese del giudizio.



Santonocito Agata, nonostante ritualmente citata, non si costituiva.

Alla prima udienza del 14/3/2016, si costituiva l'Allianz S.p.a. eccependo preliminarmente l'inadempimento, in capo all'attrice, dell'obbligo di conciliazione paritetica prevista da una clausola della intercorrente polizza n. 076032037 per la copertura RC auto del veicolo attoreo, la quale riproduce l'accordo siglato nel 2001 tra l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le Associazioni dei Consumatori, finalizzato alla riduzione del contenzioso nel settore RC auto, attraverso un meccanismo di rapida risoluzione delle controversie, relativamente ai sinistri in cui l'ammontare del danno non sia superiore all'importo di € 15.000,00 (cfr. regolamento A.N.I.A., in atti); per cui, con la sottoscrizione di tale condizione contrattuale, l'assicurata aveva assunto l'impegno, in caso di sinistro con danno entro € 15.000,00, di esperire la procedura conciliativa paritetica, senza affidare la gestione del danno a soggetti terzi, ed in cambio di ciò, l'impresa assicuratrice le aveva riconosciuto uno sconto sul premio annuo netto pari al 3,5%. Confermava di avere sottoposto a perizia il veicolo Fiat Punto tg. BT155XZ, Allianz S.p.a. e, stimati i danni al mezzo assicurato in € 711,54, aveva coerentemente corrisposto stragiudizialmente la somma di € 212,00, trattenendo l'importo di € 500,00 a titolo di penale, per l'inosservanza da parte dell'assicurata del previsto obbligo di conciliazione paritetica, avendo l'attrice, formulato la propria richiesta di risarcimento a mezzo lettera dello studio tecnico-legale, avv. E. Sicurella e P.A. Andrea Sicurella, affidando la gestione del sinistro a soggetti terzi e senza esperire preventivamente la pattuita procedura di conciliazione paritetica. Chiedeva dichiarare la violazione dell'obbligo di conciliazione paritetica, legittima l'applicazione della penale ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio.

La causa veniva istruita mercé la produzione di documenti ed all'udienza del 18/4/2016, precisate le conclusioni e depositate note, il giudice la tratteneva per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si dichiara la contumacia di Santonocito Agata, non costituita, nonostante ritualmente citata.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

In esito alla attivazione da parte dell'attrice di una procedura di indennizzo diretto, la Compagnia convenuta non ha contestato né le modalità del sinistro, né l'ammontare dei danni subiti dal mezzo di parte attrice, essendosi limitata ad eccepire che la somma di € 212,00, già corrisposta alla stessa, teneva conto dell'applicazione della penale di € 500,00, avendo l'attrice violato l'obbligo di ricorrere alla procedura di *"Conciliazione Paritetica"*, prevista dalla intercorrente polizza n. 076032037 per la copertura RC auto del veicolo attoreo, la quale contiene una *"condizione aggiuntiva RC"* con la seguente denominazione: *"Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica"*, ove è previsto che *"Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto - CARD, l'assicurato si impegna a: - non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad. es. avvocati/procuratori legali e simili); - ricorrere*

preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l'ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro"; ed inoltre che: "In cambio di tale obbligo l'impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l'assicurato viola il predetto impegno l'impresa applica una penale di 500,00 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest'ultimo".

Nel suddetto "Accordo", è scritto che, in caso di sinistri, si può applicare la procedura prevista dal "Regolamento della procedura di conciliazione tra Ania e Associazioni dei consumatori in tema di sinistri r.c. auto", il cui articolo 1 prevede che il consumatore potrà attivare la predetta procedura se "Non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia".

Va detto, innanzitutto, che in nessuna parte del "Regolamento della procedura di conciliazione tra Ania e Associazioni dei consumatori in tema di sinistri r.c. auto" è previsto che il consumatore non possa essere assistito da un legale, o altro patrocinatore, né tanto meno che possa (debba) essere applicata una penale di € 500,00, da detrarre dall'importo del risarcimento, dovuto e nascente, lo si ricorda, da un illecito civile che conferisce al danneggiato la possibilità di agire direttamente nei confronti della propria Compagnia, come previsto dall'art. 149 del Cod. delle Assicurazioni.

Va puntualizzato, con riferimento alla origine del diritto al risarcimento da sinistro stradale, che, anche nella ipotesi dell'art. 149 del C.d.A., il rapporto tra danneggiato e danneggiante non muta la propria natura, per assumere natura "contrattuale", e ciò al di là di qualsivoglia eventuale limitazione contrattuale al risarcimento. In proposito, la Cassazione, con Ordinanza n. 5928/2012, ha ribadito che: "... l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile...".

Infatti, "... nel caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto la sua pretesa risarcitoria nei confronti del proprio assicuratore della r.c.a. secondo la procedura di cui all'art. 149 cit. (...) l'azione diretta che tale disposizione accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall'art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e dalla quale, pertanto mutua l'intera disciplina), con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima anziché quello del responsabile..." (Cass. VI Civile ordinanza 20374 del 9/10/2015).

Ne deriva che, traendo origine dall'illecito e non dal rapporto contrattuale, il danneggiato può richiedere il risarcimento anche alla Compagnia del danneggiante ed in tal caso non si pone alcun problema, né di assistenza, né di ricorso preventivo obbligatorio alla "Conciliazione Paritetica"; pertanto, se ciò l'attrice avesse fatto, avrebbe ottenuto il risarcimento integrale del proprio danno, senza alcun pregiudizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, la clausola contestata non ha ragione di esistere all'interno del contratto di assicurazione per la RC Auto predisposto da Allianz, poiché, nel caso di specie, l'assicurazione agisce quale mandataria della Compagnia assicurativa del responsabile civile, risarcendo il proprio assicurato per conto di altra Impresa, sicché non trovano giustificazione le limitazioni che tendono a trasformare illegittimamente un rapporto di natura extracontrattuale, in un rapporto contrattuale, all'interno del quale si ritiene di giustificare la prevista clausola penale.

Sicché la clausola ha il solo effetto di ridurre e limitare l'obbligazione dell'Assicuratore contraente che detta clausola ha unilateralmente predisposto.

Con riferimento al divieto contenuto nella clausola di incaricare "*avvocati/procuratori legali e simili*", a prescindere dalla compatibilità con il Codice del Consumo, si rileva la nullità di un tale accordo per manifesta violazione dell'articolo 24 della Costituzione, il quale ritiene la difesa un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; inoltre, l'assistenza di un avvocato nella speciale procedura stragiudiziale in materia di RC auto, obbligatoria per legge, è espressamente ritenuta dalla Cassazione "*necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento*" (Cass. Civ. 21/1/2010 n. 997; in senso conforme cfr. Cass. 31/5/2005, nr. 11606 e Cass. 12/7/2005 nr. 14594).

Inoltre, il divieto di incaricare un avvocato è in contrasto: con l'art. 33 n. 2, lettera t), del D.lgs 206 del 2005, in quanto sancisce "*a carico del consumatore ... restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi*", quale è il rapporto di incarico professionale conferito al proprio difensore o a "*simili*"; ed con l'art. 33 n. 2, lettera b), a norma del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, quello di "*b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista*".

Sicché la clausola, oltre che risolversi in un pregiudizio per intere categorie professionali ad esclusivo beneficio dell'Assicuratore, costituisce sempre un illegittimo pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, ed in ogni caso, si afferma la illegittimità della "*penale*" imposta dalla Compagnia, nella misura di € 500,00, perché manifestamente eccessiva e sbilanciata rispetto al vantaggio concesso in cambio all'assicurata, ovverosia lo sconto del 3,50% (circa 24,5 euro essendo il premio annuo pagato di circa 700 euro), essendo manifestamente collegata alla posizione di indubbia forza di cui gode la Compagnia rispetto al contraente, risultando, pertanto, in palese contrasto con quanto previsto all'art. 33 n. 2 lettera f), del citato C.d.C., che ^{si conclude} ~~ritiene~~ vessatoria la clausola con la quale si ritiene di "*imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo*".

Va detto, infine, che, condividendo le superiori conclusioni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 22 marzo 2016, ha avviato un procedimento nei confronti della Allianz, ritenendo la clausola

in questione: "... vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Pertanto, ritenuto applicabile c.d. principio di non contestazione codificato dalla legge 69/2009, che ha novellato l'art. 115 c.p.c., il cui primo comma prevede che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita", si dichiara la responsabilità (non contestata) della convenuta Santonocito Agata per i fatti dedotti in citazione; e ritenuta la illegittimità della clausola di cui si è detto, che deve essere dichiarata nulla, si afferma l'inadempimento della Compagnia convenuta, che va condannata al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di € 500,00, quale risarcimento del danno conseguente al sinistro dedotto, siccome concordata in sede stragiudiziale.

Trattandosi di debito di valuta, decorreranno gli interessi legali su detta somma dalla data del fatto illecito produttivo del danno (Cass. Civ. Sez III, 4/6/2001, n. 7507), a nulla rilevando la data della domanda o lo "spatium deliberandi" concesso dalla legge alla Compagnia per adempiere all'obbligazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel giudizio n° 1356/2016 così statuisce: dichiara la contumacia di Santonocito Agata e ne dichiara la responsabilità; dichiara la nullità della clausola di cui in premessa ed in accoglimento della domanda, condanna la Allianz S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Bonanno Caterina della somma di € 500,00, oltre interessi legali a far tempo dal sinistro e fino al soddisfo, nonché delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 561,00, di cui € 61,00 per spese vive ed il resto per competenze ed onorario, oltre rimborso spese 15%, IVA e cpa. La presente sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Catania il 13 /5/2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, 18 MAG. 2016

IL CANCELLIERE
(Grazia Campagna)

Il giudice di Pace
avv. Gregorio Scuto